**Conto Corrente con la Posta**

# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

**Anno 68°** — **Roma - Mercoledì, 17 agosto 1927 - Anno V** — **Numero 189**



DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## SOMMARIO

Numero di pubblicazione

### LEGGI E DECRETI



### PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

**Ministero dell'interno:**

**BANDI DI CONCORSO**



# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1679.**

LEGGE 9 giugno 1927, n. **1425.**

**Conversione in legge del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova per il pagamento della quota annua dovuta al Tesoro sul provento delle tasse portuali.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto 6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova per il pagamento della quota annua dovuta al Tesoro sul provento delle tasse portuali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione **1680.**

LEGGE 9 giugno 1927, n. **1426.**

**Conversione in legge del R. decreto 7 febbraio 1926, n. 203, relativo alla istituzione del posto di direttore del Laboratorio ottico presso il Regio arsenale di Spezia.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto 7 febbraio 1926, n. 203, relativo alla istituzione del posto di direttore del Laboratorio ottico presso il Regio arsenale di Spezia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione **1681.**

LEGGE 23 giugno 1927, n. **1427.**

**Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1927, n. 331, concernente aumento del contributo obbligatorio dei sanitari e del contributo governativo a favore dell'Opera pia nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia (Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani).**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 marzo 1927, n. 331, riflettente aumento del contributo annuo obbligatorio dovuto dai sanitari italiani, nonchè del contributo annuo governativo, a favore dell'Opera pia nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani, in Perugia (Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione **1682.**

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. **1428.**

**Estensione alla Libia delle disposizioni del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1208, relativo alla concessione a banche, ditte, istituti ed enti del recapito della loro corrispondenza.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Ritenuto opportuno di estendere anche alle Colonie della Tripolitania e della Cirenaica le disposizioni contenute nel R. decreto-legge del 1° luglio 1926, n. 1208;
Udito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alle Colonie della Tripolitania e della Cirenaica le disposizioni di cui al R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1208.

Art. 2.

I Governi coloniali sono autorizzati a dare in concessione a banche, ditte, istituti ed enti di qualsiasi genere ed alle loro agenzie e succursali il recapito delle loro corrispondenze epistolari con propri mezzi entro i confini delle rispettive località nelle quali risiedono.

Art. 3.

Tale concessione è accordata con decreto dei Governatori delle suddette Colonie, a richiesta degli enti interessati, i quali dovranno presentare analoga domanda corredata da un libretto cauzionale delle casse di risparmio postali dell'importo di L. 500.

Art. 4.

Ogni oggetto da recapitare dovrà essere affrancato con francobollo da cent. 10 annullato, con speciale bollo rettangolare, a data degli enti concessionari.

Art. 5.

Le concessioni fatte in base al R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1208, non sono valide per le Colonie suddette.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione sui bollettini delle Colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 263, foglio 146.* — FERRETTI.

---

Numero di pubblicazione 1683.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. 1429.

**Istituzione dell'ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale ».**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di mettere l'industria nazionale in grado di eseguire esperienze di architettura navale nell'interesse del suo progresso tecnico;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per l'economia nazionale e per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la marina e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un ente denominato « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale ».

Esso ha sede in Roma, ha personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni.

Art. 2.

L'ente provvede alle esperienze che possono eseguirsi a mezzo di modelli di navi e dei loro organi propulsivi ed a tutte le esperienze inerenti all'architettura navale, che trovano possibilità alla Vasca, al fine di soddisfare le richieste dell'industria navale e meccanica, nonchè della navigazione, e, subordinatamente, anche di privati cittadini.

L'ente provvede altresì a soddisfare eventuali richieste di esperienze da parte degli organi tecnici governativi ed infine attende alla esecuzione di studi, di esperienze e di ricerche generali su questioni attinenti all'architettura navale per promuoverne il progresso.

Art. 3.

L'ente è retto da un presidente e da un Consiglio di amministrazione. Il controllo della gestione finanziaria è demandato ad un Collegio di revisori.

Art. 4.

Il presidente dell'ente è nominato per decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la marina e per l'economia nazionale; è prescelto tra persone esperte nello speciale ramo della scienza navale che ha per oggetto le applicazioni per le quali l'ente è costituito; dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio e, in caso di temporaneo impedimento, può delegare a sostituirlo un componente del Consiglio stesso.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è composto di sei membri, e cioè:

*a*) del presidente del Comitato progetti di navi;

*b*) del direttore generale della Marina mercantile;

*c*) del direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche;

*d*) di un rappresentante dell'Unione costruttori navali italiani;

*e*) di due membri nominati dal Ministro per le comunicazioni.

I membri di nomina ministeriale durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 6.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

Art. 7.

Nelle riunioni ordinarie il Consiglio delibera su tutto quanto riguarda il funzionamento organico ed amministrativo dell'ente, ne approva il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione annuale da sottoporsi ai Ministri per le comunicazioni, per l'economia nazionale e per la marina. Delibera inoltre sull'assunzione ed i compensi del personale, sulle tariffe e modalità delle esperienze e degli studi affidati all'ente.

Art. 8.

Il presidente sovraintende al funzionamento dell'ente, secondo le direttive del Consiglio d'amministrazione, e provvede all'impianto ed all'esercizio tecnico della Vasca.

Art. 9.

Il Collegio dei revisori è composto di tre membri, designati rispettivamente dai Ministri per le comunicazioni, per le finanze e per la marina.

I revisori durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Art. 10.

Alle spese d'impianto dell'ente concorreranno:

*a*) il Ministero dell'economia nazionale con la somma di L. 1,000,000 da corrispondersi, in tre esercizi finanziari, sul capitolo 197 del bilancio passivo per l'esercizio finanziario 1926-1927 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi finanziari 1927-28 e 1928-29;

*b*) i Ministeri delle comunicazioni e della marina con le somme occorrenti per l'ammortamento dell'anticipazione di cui all'art. 11, ripartite per 3/4 a carico del primo e per 1/4 a carico del secondo. Tali somme, a partire dall'esercizio finanziario 1929-30, saranno poste a carico dei capitoli relativi ai compensi per le costruzioni navali del bilancio del Ministero delle comunicazioni (capitoli corrispondenti al 50-*bis* dell'esercizio 1926-27) ed ai combustibili liquidi e solidi del bilancio del Ministero della marina (capitoli corrispondenti al 63 dell'esercizio 1926-27).

Qualora successivamente all'esercizio finanziario 1937-38 non venissero iscritti nel bilancio delle comunicazioni fondi per compensi alle costruzioni navali, il pagamento delle somme di cui sopra sarà fatto mediante iscrizione di apposito stanziamento nel bilancio stesso con corrispondenti diminuzioni in altri capitoli.

Art. 11.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad anticipare, fino al limite massimo di L. 4,000,000, le spese occorrenti per l'impianto e per l'arredamento della Vasca e delle installazioni ad essa necessarie. Tale anticipazione sarà rimborsata in trenta anni con la devoluzione delle assegnazioni dei Ministeri delle comunicazioni e della marina di cui al comma *b*) dell'art. 10.

Art. 12.

Alle spese di esercizio l'ente provvederà con le proprie entrate costituite come segue:

*a*) dall'assegno annuo che sarà corrisposto dall'Unione costruttori navali italiani in base ad apposita convenzione;

*b*) dai proventi per l'esecuzione di esperienze e di studi richiesti all'ente;

*c*) dai contributi corrisposti dai Ministeri delle comunicazioni e della marina, in ragione di 2/3 per il primo e di 1/3 per il secondo, ad integrazione del bilancio dell'ente e nei limiti indicati nell'art. 13 seguente;

*d*) da altri proventi eventuali.

Art. 13.

I contributi di cui al comma *c*) dell'art. 12 saranno corrisposti:

*a*) dal Ministero delle comunicazioni per la somma di L. 100,000 nell'esercizio finanziario 1927-28, di L. 180,000 nell'esercizio finanziario 1928-29 e di una somma non superiore a L. 100,000 negli esercizi successivi;

*b*) dal Ministero della marina per la somma di L. 50,000 nell'esercizio finanziario 1927-28, di L. 90,000 nell'esercizio finanziario 1928-29 e di una somma non superiore a L. 50,000 negli esercizi successivi.

Le somme di cui sopra saranno pagate nei modi stabiliti dal precedente art. 10.

Art. 14.

Con lo statuto da approvarsi entro tre mesi saranno stabiliti gli assegni da corrispondersi al presidente ed ai consiglieri e gli emolumenti dei revisori.

Art. 15.

Sono estese, all'ente, le norme vigenti per gli atti dello Stato in materia di tasse sugli affari; l'ente stesso è parificato alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda l'applicazione delle imposte dirette sui redditi propri.

Art. 16.

L'ente assume le funzioni stabilite col presente decreto il 1° luglio 1927.

Art. 17.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a presentare i Regi decreti per l'approvazione dello statuto dell'ente e per l'emanazione delle norme occorrenti alla esecuzione del presente decreto.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione per motivate ragioni potrà essere sciolto con Regio decreto promosso dal Ministro per le comunicazioni; in tal caso con lo stesso decreto sarà nominato un Commissario per la temporanea gestione dell'ente.

Art. 19.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 263, foglio 147.* — FERRETTI.

---

Numero di pubblicazione 1684.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 aprile 1927, n. 1379.

**Esecuzione della Convenzione firmata in Roma il 26 marzo 1926, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia elettrica Rimini-San Marino e per l'impianto e l'esercizio di una stazione radiotelefonica nel territorio di quella Repubblica.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione alla Convenzione italo-sanmarinese per la costruzione

di una ferrovia elettrica Rimini-San Marino e per l'impianto di una stazione radiotelefonica in San Marino, firmata in Roma il 26 marzo 1927;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione firmata in Roma il 26 marzo 1927, tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia elettrica Rimini-San Marino e per l'impianto e l'esercizio di una stazione radiotelefonica nel territorio di quella Repubblica.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore allo scambio delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 263, foglio 100.* — FERRETTI.

**Convenzione tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino**

Sua Maestà il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino, animati dal desiderio di consolidare sempre più i rapporti amichevoli e cordiali esistenti tra i due Paesi e allo scopo di migliorare i mezzi di comunicazione fra i due Stati hanno nominato loro plenipotenziari:

*Sua Maestà il Re d'Italia*:

S. E. Benito Mussolini, Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per gli affari esteri;

*Le LL. EE. i Capitani reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino*:

Conte gr. uff. Angelo Manzoni Borghese, Incaricato straordinario d'affari; Nobile comm. Manlio Gozi, direttore delle poste, telegrafi e telefoni;

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1.

Il Governo Italiano, per corrispondere ad un antico desiderio della Repubblica di San Marino ed alla sua necessità di allacciarsi direttamente a Rimini con le grandi linee di comunicazione, si impegna a costruire e ad esercitare direttamente, o mediante concessione, una ferrovia elettrica a scartamento ridotto dalla Capitale di San Marino per Serravalle a Rimini, riservandosi la facoltà di impiantare ad aderenza artificiale o di sostituire mediante funicolare, ove esigenze tecniche lo richiedessero, il tratto più elevato della linea.
Il Regio Governo d'Italia si riserva altresì la facoltà di valersi parzialmente, per la nuova comunicazione, degli impianti esistenti della ferrovia Rimini-Mercatino.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica di San Marino, dal canto suo, per dare al Governo Italiano una prova di fiducia e di amicizia, accorda al Regio Governo d'Italia, per la durata di 10 anni dalla data della presente convenzione, la facoltà esclusiva di provvedere, tanto direttamente che per il tramite di concessionari e secondo quelle altre modalità che esso riterrà più opportune, all'impianto ed all'esercizio, nel territorio dello Stato di San Marino, di una stazione radiotelefonica trasmittente destinata al servizio di radioaudizione circolare (*broadcasting*), ed anche di altre stazioni radioelettriche nel caso che ciò apparisse conveniente.
Al fine di assicurare la regolarità del servizio, il Governo Sanmarinese s'impegna di prestare al personale d'esercizio della stazione predetta e a quello incaricato dal Regio Governo della esecuzione dei controlli, nonchè delle misure previste per i casi di inadempienza, l'appoggio e l'assistenza di cui essi abbisognassero per il completo adempimento delle loro mansioni.

Art. 3.

In eccezione al disposto dell'art. 1 il Governo di San Marino si riserva di concedere licenze per l'impianto ed uso nel suo territorio di stazioni destinate alla ricezione delle radiodiffusioni (*broadcasting*).
Oltre alla tassa governativa di licenza, i titolari delle stazioni di cui sopra potranno essere tenuti a pagare all'ente che gestirà la stazione radiotelefonica trasmittente l'abbonamento al servizio di radioaudizione circolare in base a tariffe da sottoporsi all'approvazione del Governo di San Marino.
L'obbligo del pagamento della tassa di licenza e dell'abbonamento alle radioaudizioni potrà pure essere esteso ai commercianti del territorio di San Marino che si occupano della vendita di apparecchi radioelettrici atti o adattabili alla ricezione.

Art. 4.

Il Governo di San Marino si impegna a cedere gratuitamente gli immobili e le aree di proprietà demaniale, escluse in massima quelle stradali, che occorreranno per la sede ferroviaria e sue dipendenze ed a promuovere la necessaria procedura per l'esproprio delle aree di proprietà privata che si rendessero necessarie per lo stesso scopo.

Art. 5.

La ferrovia elettrica San Marino-Rimini sarà ultimata ed aperta all'esercizio non oltre il 31 dicembre 1930, salvo eventuali proroghe che siano rese indispensabili da cause di forza maggiore debitamente comprovate ed accertate.

Art. 6.

Compatibilmente con le esigenze tecniche ed economiche della costruzione e dell'esercizio della ferrovia, il Regio Go-

verno d'Italia, nel provvedere circa le modalità della costruzione e dell'esercizio medesimi e particolarmente per quanto riguarda il numero delle corse dei treni, gli orari, le tariffe, le concessioni di viaggi, i servizi di posta e di corrispondenza, terrà conto delle osservazioni e dei desideri del Governo della Repubblica di San Marino.

S'intende esteso alla costruzione e all'esercizio della ferrovia l'impegno del Governo Sanmarinese, di cui al secondo comma dell'art. 2 della presente convenzione, concernente l'impianto e l'esercizio della stazione radiotelefonica.

Art. 7.

L'impegno relativo all'esercizio della ferrovia San Marino-Rimini è stabilito per la durata di anni 25 dalla data di apertura dell'esercizio medesimo.

Art. 8.

Il tronco della ferrovia elettrica San Marino-Rimini, ricadente entro il territorio della Repubblica di San Marino, passerà in proprietà del Governo Sanmarinese, al completo di tutti gli impianti fissi, al termine dei 25 anni di esercizio, senza che sia dovuto al Regio Governo d'Italia alcun prezzo di rimborso.

Quanto alla proprietà del materiale rotabile e di esercizio varranno le norme della legge italiana, e pertanto tale proprietà rimarrà al concessionario, cui competerà il prezzo di stima, qualora il Governo della Repubblica di San Marino volesse rendersene acquirente, col consenso del Regio Governo d'Italia.

Art. 9.

Non meno di due anni prima della scadenza dei termini di cui agli articoli 2 e 7 della presente convenzione, i Governi contraenti esamineranno di comune accordo la convenienza di prorogare la facoltà concessa in virtù dell'art. 2 al Governo Italiano e di continuare l'esercizio della ferrovia elettrica San Marino-Rimini e procederanno in ogni caso alla regolazione dei reciproci rapporti.

Art. 10.

I due Governi contraenti si riserveranno di stabilire in seguito e di comune accordo tutte le misure relative ai servizi di dogana e di pubblica sicurezza, per il normale esercizio della ferrovia elettrica San Marino-Rimini.

Art. 11.

La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate in Roma al più presto possibile.

Fatto in Roma, in doppio originale, il 26 marzo 1927.

*Per l'Italia*:

(L. S.) BENITO MUSSOLINI.

*Per San Marino*:

(L. S.) ANGELO MANZONI BORGHESE.
(L. S.) MANLIO GOZI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

REGIO DECRETO 2 giugno 1927.

**Approvazione del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cuneo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Cuneo, approvato con R. decreto 24 giugno 1900, registrato alla Corte dei conti addì 20 agosto 1900, registro 215, lavori pubblici, foglio 146, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 7 novembre stesso anno n. 257;

Visto l'elenco suppletivo delle stesse acque pubbliche approvato con decreto Luogotenenziale 24 giugno 1917, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio successivo al registro 9, lavori pubblici, foglio 3391, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 267 del 13 novembre 1917;

Visto il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche di quella Provincia, concernente la rettifica al corso d'acqua iscritto al numero 192 dell'elenco principale del 1900 sotto la denominazione torrente Brobbio che viene compreso nel nuovo elenco dallo sbocco sino al lago di Beinette, compreso lo specchio d'acqua di tale lago, laddove nel ricordato elenco principale figurava sino al limite del lago Beinette; nonchè l'iscrizione fra le acque pubbliche del corso d'acqua denominato Sorgenti di destra del Vallo del fiume Stura da Cuneo a Sant'Albano;

Ritenuto che per tale secondo elenco suppletivo fu eseguita l'istruttoria ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, durante la quale furono presentate le seguenti opposizioni e riserve:

*a*) dalla ditta Peano cav. Michele e Maurizio fratelli fu Luigi con reclamo in data 18 novembre 1925 e con quello aggiuntivo 24 gennaio 1926, nei riguardi del lago Beinette per contestare la demanialità del torrente Brobbio che i ricorrenti assumono sia un canale derivatore dal lago Beinette le cui acque non sarebbero capaci di utilizzazioni d'interesse generale e per rivendicare pretesi diritti di proprietà sulle acque stesse;

*b*) dalla ditta fratelli e sorella Giachino Amistà con memoriale in data 19 novembre 1925 relativo alle sorgenti dette del Vallone del Fosso, comprese fra le sorgenti di destra del Vallo dello Stura, per chiedere condizioni di favore allo scopo di potere riattivare un impianto idraulico installato su detto Vallone del Fosso, che attingeva l'acqua dalle sorgive dell'alveo;

*c*) dal comune di Sant'Albano Stura, in data 20 novembre 1925 relativamente alle sorgenti in destra del fiume Stura per negare il carattere pubblico ad alcune di tali sorgenti che sgorgano in terreni acquistati da quella Amministrazione comunale o in via subordinata per chiedere che, in caso di concessione, venga riconosciuto il diritto di precedenza del Comune su dette sorgenti, in confronto ad altre eventuali domande di utilizzazione;

*d*) dal Consorzio irriguo Brobbio Pesio con ricorso in data 27 dicembre 1925, presentato fuori termine per opporsi alla iscrizione in elenco del lago Beinette in quanto alimenta il torrente Brobbio, richiamando gli atti uniti alla domanda di riconoscimento n. 786 del 23 gennaio 1926;

Considerato in merito alle predette opposizioni che il torrente Brobbio è già iscritto al n. 192 dell'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Cuneo approvato con R. decreto 24 giugno 1900;

Che la iscrizione in elenco non è stata impugnata tempestivamente avanti la competente giurisdizione e che la perizia ordinata con sentenza 10 luglio 1908 del tribunale di Cuneo, a seguito di contestazioni sollevate dal sig. Tabacchi Odo circa la demanialità del torrente Brobbio, non venne mai eseguita e nessun giudizio fu più riproposto, come sarebbe stato necessario, dopo la entrata in vigore della nuova legislazione in materia di acque pubbliche;

Che è ormai irrevocabilmente stabilita la demanialità del torrente Brobbio, il quale, allo stato degli atti risulta legalmente iscritto nell'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Cuneo;

Considerato che dal lato tecnico-giuridico il lago Beinette riveste i caratteri di acqua pubblica, essendo costituito da una grossa sorgente naturale fornita di numerose polle, che dà origine appunto al torrente Brobbio e ad altri due canali minori;

Che la portata media del lago di mc. 2.300 al m'' è capace di larga utilizzazione specie a scopo irriguo, e che anzi a tale scopo è già utilizzata;

Considerato che agli effetti della iscrizione in elenco non è richiesto che l'acqua sia suscettibile di utilizzazioni ulteriori, oltre quelle in atto, come taluni opponenti pretendono, giacchè la legge non attribuisce il carattere demaniale solo alle acque utilizzabili, ma anche a quelle già utilizzate, purchè, come si verifica nella fattispecie, l'utilizzazione riguardi usi di pubblico e generale interesse;

Che circa i pretesi diritti di proprietà delle acque affermati in sentenze dell'autorità giudiziaria ordinaria nei confronti di altri interessati, tali sentenze non fanno stato nei confronti dell'Amministrazione e non possono limitare la potestà del Demanio di dichiarare il carattere pubblico dell'acqua, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161;

Considerato che le sorgenti del Vallo dello Stura per i loro caratteri, per la loro portata e capacità di utilizzazione sono parimenti pubbliche;

Che d'altra parte, gli affermati diritti degli interessati sono da considerare diritti di uso, per i quali essi potranno presentare le domande di riconoscimento e le dichiarazioni di utenza entro il termine prescritto ai sensi dell'art. 3 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Ritenuto che per quanto riguarda il torrente Brobbio si tratta solo di rettifica dei limiti di pubblicità rispetto all'elenco principale del 1900, nel senso che la pubblicità si estende al lago Beinette;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 1° marzo 1927 - Anno V, n. 584;

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161; 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinta ogni opposizione ed eccezione, è approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Cuneo giusta l'unito esemplare visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, il quale è incaricato delle esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

**Secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cuneo.**

| N. d'ordine | Denominazione (da valle verso monte) | Foce o sbocco | Comuni toccati od attraversati | Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 192 | T. Brobbio | T. Pesio | Beinette, Margarita-Morozzo | Dallo sbocco al lago di Beinette compreso lo specchio d'acqua del lago stesso |
| 205 *bis* | Sorgenti di destra del vallo del F. Stura da Cuneo a S. Albano | F. Stura (come sfocio naturale) | Cuneo, Castelletto Stura, Montanera e S. Albano Stura | Dallo sbocco allo origini |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per i lavori pubblici:*

GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1927.

**Nomina di alcuni presidenti di Federazioni provinciali dipendenti dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la domanda in data 3 settembre 1926, con la quale la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori chiede, a norma di legge, l'approvazione della nomina dei presidenti delle dipendenti Federazioni provinciali;

Visti gli articoli 1 n. 3, e 7 terzo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visti gli articoli 77 e 80 dello statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Visto il precedente decreto in data 10 marzo 1927, con il quale è stata approvata parte delle nomine suddette;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dei presidenti delle Federazioni provinciali dipendenti dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, di cui al seguente elenco:

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di:

Alessandria, cav. dott. Alfredo Lanzavecchia;
Ascoli Piceno, col. cav. Mario Laureati;
Campobasso, comm. Benedetto Del Prete;
Girgenti, avv. Giuseppe Riolo;
Grosseto, on. comm. avv. Gino Aldi Mai;
Massa Carrara, conte dott. Leonello De Nobili;
Pisa, Giuseppe Cerrai;
Ravenna, dott. comm. Alberto Alberani;
Torino, conte Paolo Thaon de Revel.

Roma, addì 6 agosto 1927 - Anno V

*Il Ministro:* MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1927.
**Autorizzazione al Consorzio per i magazzini generali della Sicilia, in Palermo, ad istituire ed esercitare un magazzino generale a Palermo.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei magazzini generali, e il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;
Vista la istanza 7 maggio 1927 del Consorzio per i magazzini generali della Sicilia, con sede in Palermo.
Visti i pareri espressi dalle autorità locali competenti per territorio;
Esaminati gli atti annessi alla istanza suddetta;

Decreta:

Il Consorzio per i magazzini generali della Sicilia, con sede in Palermo, è autorizzato ad istituire ed a esercitare un magazzino generale a Palermo, per il deposito di merci nazionali, estere e nazionalizzate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 luglio 1927 - Anno V

*Il Ministro per l'economia nazionale:* BELLUZZO.

*Il Ministro per le finanze:* VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1927.
**Nomine a soci ordinari del Reale istituto di incoraggiamento, in Napoli.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti gli articoli 6, 7 e 26 dello statuto organico del Reale istituto di incoraggiamento di Napoli approvato con R. decreto 16 settembre 1887, n. 4976 (serie 3ª);
Viste le deliberazioni in data 13 e 27 gennaio 1927 dell'Istituto predetto;

Decreta:

Sono approvate le nomine a soci ordinari residenti del Reale istituto di incoraggiamento, deliberate nelle adunanze del 13 e 27 gennaio 1927, dei signori: prof. Umberto Pierantoni, prof. Alfredo Niceforo, prof. Raffaele Zappa, prof. Giovanni Melazzo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V

*Il Ministro:* BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1927.
**Conferma in carica di un membro aggregato del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge n. 1321 in data 19 luglio 1924;
Su designazione del Ministero della guerra n. 13240 del 19 luglio 1927;

Decreta:

Il colonnello del genio in servizio di Stato Maggiore, signor comm. ing. Cesare Scarelli, è riconfermato nella carica di membro aggregato del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 19 luglio 1927 - Anno V

*Il Ministro:* CIANO.

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Comunicazioni.**

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, ha presentato, in data 8 agosto 1927, alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1159, portante provvedimenti per l'estensione al personale degli enti locali delle norme relative alla soppressione e riduzione delle indennità di caro-viveri.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'interno, ha presentato in data 10 agosto 1927 all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1301, concernente aggregazione alla provincia di Foggia dei comuni di Accadia e di Orsara di Puglia e al comune di Fasano di parte del territorio del comune di Monopoli.

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Comunicazione.**

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, recante norme per la revisione dei prezzi nei contratti per la esecuzione di opere pubbliche.

# BANDI DI CONCORSO

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Ammissione di alunne in Istituti per sordomute.**

Nell'Istituto per sordomute « Elena Vendramin-Calergi » di Noventa Padovana, nel prossimo anno scolastico 1927-28, saranno disponibili n. 40 posti per sordomute.

Nel Pio istituto delle sordomute (Canossiane) in Cremona, nel prossimo anno scolastico 1927-28, saranno disponibili n. 20 posti per sordomute.

Per le modalità di ammissione e per le notizie sulla retta da corrispondere, gli interessati dovranno rivolgersi direttamente agli Istituti suddetti.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.